

Sentenza n. 789/2023

Registro generale Appello Lavoro n. 520/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Susanna Mantovani

Presidente

Dott. Giovanni Casella

Consigliere

Dott.ssa Francesca Beoni

Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del TRIBUNALE di LECCO n. 42/2023, est. dott.ssa Federica Trovò, discussa all'udienza collegiale del 19/09/2023 e promossa

DA

, rappresentato e difeso dall'Avv. VENTRIGLIA LUIGI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Via SAN VITO 48 92100 AGRIGENTO

APPELLANTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (già Ministero dell'istruzione e dell'Università e della Ricerca) (C.F: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore* e

CONTRO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*

APPELLATI CONTUMACI

Il procuratore della parte, come sopra costituito, così precisava le

CONCLUSIONI

Per l'appellante: "VOGLIA L'ON. CORTE DI APPELLO DI MILANO a) Riformare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Lecco n.42/2023 – R.G.393/2022 del 17.03.2023, per i motivi e le argomentazioni poste nel presente Ricorso in Appello e per l'effetto riconoscere il servizio MILITARE reso con il punteggio corretto , così come previsto dalla Giurisprudenza indicata in atto di Appello e allegata al presente Ricorso in Appello , nelle graduatorie del personale ATA di III fascia per il triennio 2021/2023-2024, nella parte in cui disciplina anche la valutazione del servizio militare , e del servizio civile volontario, in cui si dice che " il servizio militare di leva e i servizi

sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Mentre il servizio militare di leva e i servizi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali impugnati pur avendone i requisiti. Rigettare le richieste ed eccezioni di controparte; con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Ventriglia Luigi”.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso iscritto a ruolo il 15.05.2023 [REDACTED] ha proposto appello avverso la sentenza n. 42/23 mediante la quale il TRIBUNALE di LECCO ha respinto la domanda proposta nei confronti del MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO e dell'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA con la quale aveva domandato che i convenuti gli riconoscessero il punteggio corretto per il servizio militare prestato come da domanda volta all'inserimento nelle graduatorie del personale ATA 2021/2024.

Con il ricorso introduttivo [REDACTED] aveva allegato di aver presentato domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA in data 21.04.2021 per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 presso l'Ufficio Scolastico della Provincia di Lecco – I.C. Falcone Borsellino Lecco 1 lamentando che non gli era stato riconosciuto correttamente il punteggio per il servizio militare reso dal 28.06.2000 e congedo al 14.05.2002 presso la caserma di Budrio (BO), 6 Reggimento trasporti Comando.

Il TRIBUNALE, riteneva che il ricorso fosse generico sotto il profilo della incompleta esposizione dei fatti in quanto il ricorrente non aveva indicato quale fosse l'errato punteggio di cui si doleva.

In particolare, rilevava che [REDACTED] aveva erroneamente compilato la relativa domanda avendo inserito il servizio militare prestato nella sezione dedicata ai titoli di preferenza e non in quella dei servizi valutabili ai fini del riconoscimento del relativo punteggio e pertanto disattendeva la domanda.

Inoltre, richiamando una propria precedente decisione resa in fattispecie analoga alla presente, aggiungeva che in ogni caso la domanda nel merito era infondata.

Nello specifico, reputava *“legittimo il criterio discretivo adottato dal Ministero dell'Istruzione con il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, che ha differenziato i punteggi riguardanti il servizio di leva militare (o dell'equiparato servizio civile), sulla base della coincidenza temporale o meno tra l'espletamento del servizio stesso e l'attività lavorativa. Né a tale conclusione osta la circostanza che il 7° comma dell'art. 485 cit. usi l'espressione “a tutti gli effetti”, in quanto essa è da intendersi nel senso che il periodo del servizio militare è valido per la globalità degli effetti giuridici ed economici. Del resto, quando il legislatore ha voluto stabilire la validità del servizio “comunque prestato”, l'ha espressamente previsto”*.

Riteneva inoltre che le pronunce, in senso contrario, citate dal ricorrente non fossero condivisibili *“nella parte in cui fanno discendere l’illegittimità del D.M. 50/2021, solamente, dal fatto che il servizio in questione deve sempre essere utilmente valutabile; circostanza che, come sopra detto, non osta ad una valutazione differente dei servizi prestati o meno in costanza di rapporto”*.

In ragione della soccombenza, il ricorrente veniva condannato a rifondere al MINISTERO convenuto (che si era difeso tramite i propri funzionari) le spese di lite liquidate in Euro 1.200,00 oltre a spese generali e oneri di legge.

impugna la sentenza per i seguenti motivi.

Con un primo motivo di gravame si duole della pronuncia laddove il TRIBUNALE ha ritenuto che il ricorso fosse generico. Nell’ottica dell’appellante, tale affermazione trova smentita nel fatto che aveva allegato di aver svolto il servizio militare e che aveva presentato la domanda inserimento nelle graduatorie ATA indicando lo svolgimento di tale servizio come da documentazione agli atti.

Con un secondo motivo lamenta l’erroneità della pronuncia nella parte in cui il TRIBUNALE ha affermato che *“la pretesa di trattare allo stesso modo le due fattispecie e di vedersi attribuire in entrambi i casi il medesimo punteggio è manifestatamente priva di fondamento, sia perché apertamente in contrasto con la disciplina legislativa, sia perché si tratta di situazioni radicalmente differenti”*.

A sostegno della censura afferma che l’art. 485, comma 7 D. Lgs. disponendo che *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”* non ha introdotto alcuna precisazione o limitazione, ma ha attuato il principio espresso nell’art. 52 della Costituzione e per l’effetto *“l’esigenza di ristorare chi ha svolto il servizio militare di leva del sacrificio subito, sotto forma di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non è evidentemente negabile che un pregiudizio analogo è predicabile nei confronti di chi un lavoro debba ancora ottenerlo, e nondimeno vi debba rinunciare durante il servizio prestato nelle forze armate”* (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7383 e n. 7376/2022).

Chiede pertanto alla CORTE di riformare la sentenza impugnata e di accogliere le rassegnate conclusioni con condanna degli appellati alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio da distrarre a favore del procuratore antistatario.

All’udienza del 19.09.2023, verificata la regolarità delle notifiche, veniva dichiarata la contumacia dei convenuti e all’esito della discussione, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce del quale è stata data lettura.

L’appello è meritevole di accoglimento e i relativi motivi di gravame vengono trattati congiuntamente.

Occorre innanzitutto precisare che agli atti risulta che [] ha presentato in data 21.04.2021 domanda per l'inserimento nelle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 presso l'Ufficio Scolastico della Provincia di Lecco – I.C. Falcone Borsellino Lecco 1 come da D.M. n. 50 del 03.03.2021, chiedendo il riconoscimento del servizio militare prestato dal 28.06.2000 sino al 14.05.2002 presso la caserma di Budrio (BO), 6 Reggimento trasporti Comando, successivamente alla data di conseguimento del diploma ottenuto nel 1998 presso l'I.T.C. Rapisardi di Caltanissetta.

Se è pur vero che l'odierno appellante ha inserito nella sezione "Titoli di preferenza" la prestazione del servizio militare, anziché in quella corretta dei "Titoli di servizio", si rileva da un lato, che nella sezione destinata a "Altre dichiarazioni", il medesimo dichiarava di aver assolto l'obbligo di leva e dall'altro che alla Pubblica Amministrazione fa capo l'obbligo di esaminare la domanda seguendo i canoni della collaborazione e della buona fede.

Fatta questa premessa, deve osservarsi, come dedotto dall'appellante che al medesimo non è stato riconosciuto il servizio militare, obbligatoriamente reso dopo il conseguimento del diploma, ma non "in costanza di rapporto".

Il D.M. 50 del 03.03.2021, nella parte in cui prevede che il servizio militare sia valutato solo se espletato in costanza di nomina, di fatto, limita la portata applicativa della norma di rango primario costituita dall'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) che, nel disciplinare il *"riconoscimento del servizio ai fini della carriera"*, al comma 7, precisa: *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti"*.

A ciò si aggiunga che la disposizione del decreto ministeriale si porrebbe in contrasto anche con l'art. 52 della Costituzione secondo cui l'adempimento del servizio militare non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino.

Sulla questione sottoposta all'esame del Collegio, è intervenuta la Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 5679 del 02.03.2020 ha chiarito che *"Il punteggio per il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato dev'essere valutato anche ai fini dell'accesso ai ruoli mediante graduatorie ad esaurimento, trattandosi di selezioni "lato sensu" concorsuali, aperte a una pluralità di candidati in competizione fra loro, alle quali pertanto può applicarsi estensivamente la disciplina di cui all'art. 2050 del d.lgs. n. 66 del 2010"*.

Nello specifico tale norma prevede che: *"1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici."*

2. *Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.*

L'ordinanza richiamata, ha più precisamente affermato che:

“le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, e dunque non si sottraggono, come sostanzialmente propugna anche il Pubblico Ministero, ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge; piuttosto, deve ritenersi, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi; è dunque lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050, si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.); dovendosi disapplicare, perchè illegittima, la previsione di rango regolamentare del D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

Considerato che nel caso di specie [] ha prestato il servizio militare dal 28.06.2000 sino al 14.05.2002 e quindi successivamente al conseguimento del diploma (1998), applicando alla fattispecie in esame i condivisi principi affermati dall'ordinanza richiamata, all'odierno appellante deve essere riconosciuto il punteggio spettante per il servizio di leva prestato nel 6°

Reggimento Trasporti Comando presso la Caserma di Budrio (Bologna), nell'ambito delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 in forza della domanda presentata in data 21.04.2021 all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di LECCO – IC. FALCONE BORSELLINO LECCO 1.

In virtù delle considerazioni tutte che precedono, la sentenza di primo grado va integralmente riformata.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e del suo grado di complessità, nonché dell'assenza di attività istruttoria, le stesse vengono liquidate come da dispositivo in calce nella complessiva somma di Euro 2.500,00 di cui Euro 1.000,00 per il giudizio di I grado ed Euro 1.500,00 per quello di appello, il tutto oltre a spese generali e oneri di legge con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

In riforma della sentenza n. 42/2023 del TRIBUNALE di LECCO accerta il diritto di di vedersi riconosciuto il punteggio spettante per il servizio militare prestato dal 28.06.2000 al 14.05.2002 nel 6° Reggimento Trasporti Comando presso la Caserma di Budrio (Bologna), nell'ambito delle graduatorie del personale ATA per il triennio 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 in forza della domanda presentata dal ricorrente in data 21.04.2021 all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di LECCO – IC. FALCONE BORSELLINO LECCO 1.

Condanna parte appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio che liquida nella complessiva somma di Euro 2.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge da distrarre a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Milano, 19/09/2023

Il Presidente
Susanna Mantovani

Il Giudice Ausiliario Relatore
Francesca Beoni